



R.ETE.  
IMPRES E ITALIA

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**1<sup>a</sup> Commissione – Affari costituzionali**

**A.S. n. 958, Misure di semplificazione  
degli adempimenti per i cittadini e le  
imprese e di riordino normativo**

**Audizione**

**Roma, 12 settembre 2013**



## **Premessa**

Il disegno di legge si presenta quale ideale prosecuzione del cosiddetto decreto «Semplifica Italia», il DL 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recependo in tal modo l'auspicio fatto a suo tempo da R.ETE. Imprese Italia, affinché si perpetuasse la prassi del varo di una legge annuale di semplificazione, da approvare in tempi contenuti, avente lo scopo di razionalizzare e di coordinare le diverse normative in essere, con particolare riferimento alle disposizioni amministrative che riguardano l'impresa.

La semplificazione amministrativa continua a rappresentare, a nostro parere, una priorità per la competitività del sistema imprenditoriale, così come dell'intero Paese.

Liberare le imprese dagli oneri e dalle complicazioni burocratiche significa non solo semplificarne la vita, ma soprattutto recuperare risorse da destinare a investimenti e sviluppo.

In coerenza con questi principi, R.ETE. Imprese Italia in questi anni ha operato alacremente non solo sollecitando costantemente il Legislatore, ma soprattutto promuovendo azioni comuni di approfondimento, nella convinzione che il "disboscamento" dell'attuale sistema burocratico debba passare per un'azione costante e di largo spettro che si caratterizzi per meticolosità ed accortezza, nell'analisi del merito dei diversi procedimenti e funzionale alla loro modifica. Atteggiamento questo che contrasta con la frequente attitudine all'assunzione di interventi risolutivi di carattere generale che, normalmente, non hanno prodotto effetti concreti, facendo rinvio ad azioni successive, spesso di difficile traduzione in risultati vantaggiosi per le imprese.

Il provvedimento in esame contiene una serie di misure di semplificazione che hanno l'ambizione di arricchire il quadro degli interventi di sburocratizzazione dell'amministrazione, indispensabili per la riduzione degli oneri amministrativi e informativi a carico di cittadini e imprese ed utili per il rilancio dell'economia.

R.ETE. Imprese Italia auspica che tale ambizione abbia ad essere effettivamente soddisfatta e che si mantenga nel tempo l'impegno ad intervenire in materia di semplificazione con cadenza annuale, privilegiando per quanto possibile iniziative

volte a creare condizioni di contesto che favoriscano la nascita e lo sviluppo delle imprese.

Il provvedimento introduce al Titolo I disposizioni che contengono deleghe al Governo finalizzate a proseguire nell'opera di riassetto normativo, al Titolo II semplificazioni per cittadini e imprese, nonché misure di semplificazione di adempimenti fiscali, mentre il Titolo III prevede misure di razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche.

### **Titolo I - Riassetto normativo e riduzione degli oneri**

In merito al Titolo I, assumono particolare rilevanza per il mondo da noi rappresentato, le disposizioni di cui all'art. 3 (Delega al Governo per la codificazione in materia ambientale) e dell'art. 6 (Riduzione degli oneri) e l'art. 7 (Agenda per la semplificazione).

La materia ambientale, diventata assolutamente complessa e vasta, comporta discipline normative tecniche accanto a disposizioni politiche e comportamentali, in gran parte di origine comunitaria se non in recepimento di accordi internazionali, la cui numerosità è ormai non misurabile. La compilazione di un codice ambientale che rispetti i principi di semplificazione, coerenza con le normative europee, orientata a configurare disposizioni per obiettivi che stimolino il comportamento pro-attivo dei soggetti a cui si rivolgono, può dare al codice la forza dell'elemento regolatore, e al contempo dare certezza di diritto e facilità di aggiornamento e di utilizzo.

Sul versante della richiamata semplificazione si tratta di definire un ulteriore criterio, inteso a specificare il principio di proporzionalità e di equità riguardo le imprese, garantendo alle micro e piccole imprese il diritto di misurarsi con adempimenti e obblighi applicabili alle loro ridotte dimensioni e alla poco significativa incidenza sugli equilibri ambientali del paese.

Rimanendo in tema di ambiente, le disposizioni previste all'articolo 18 in materia di semplificazione di VIA, VAS, AIA risultano invece, a nostro avviso, poco significative e potranno essere ricomprese in termini più importanti nell'elaborazione del nuovo codice ambientale di cui all'articolo 3.

Mentre la previsione inserita al comma 3, che integra l'articolo 240 del D.lgs. 152, con il comma 13 *bis*, è estremamente importante e significativa per favorire l'attività di migliaia di piccole imprese che insistono su aree di siti contaminati, permettendo loro, in attesa della bonifica, di effettuare tutti gli interventi manutentivi e infrastrutturali necessari a proseguire l'attività.

Tale disposizione sollecitata e attesa da anni, dovrebbe avere un percorso più celere di quello previsto per il Ddl e il Governo e Parlamento potrebbero valutare l'opportunità di inserirla in un provvedimento il cui *iter* sia più rapido.

L'articolo 6 , (Riduzione degli oneri) prevede la prosecuzione del lavoro sviluppato dal MOA in questi ultimi cinque anni, con risultati di rilievo che, peraltro, presentano margini notevoli di miglioramento e di maggiore efficacia. In questo senso, il prolungamento del periodo di operatività del "taglia oneri" costituisce un elemento positivo, per migliorare ulteriormente l'impatto positivo delle iniziative in materia di semplificazione. Si segnalano, tuttavia, due aspetti critici: in primo luogo l'articolo non prevede il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali nella fase di elaborazione degli schemi di regolamento. Si tratta di una carenza che deve essere colmata, in quanto il coinvolgimento dei destinatari delle norme è un elemento imprescindibile per una corretta azione regolatoria. In secondo luogo la norma prevede che il regolamento sia presentato congiuntamente dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dai Ministri competenti per materia. Sarebbe, invece, preferibile sostituire tale formulazione con quella meno vincolante del "sentiti i Ministri interessati", al fine di consentire una più agevole e rapida elaborazione della proposta. Tale procedura è stata, peraltro, già sperimentata con successo in occasione dell'emanazione dei due regolamenti di semplificazione in materia ambientale (DPR. n. 227/11) e di prevenzione incendi (DPR n. 151/11) adottati ai sensi dell'art. 49, co. 4 *quater*, del Dl n. 78/10, convertito dalla L. n. 122/10.

L'articolo 7 (Agenda per la semplificazione) è di particolare rilievo perché si propone di superare l'attuale situazione di estrema frammentazione delle procedure amministrative, attuate in maniera difforme dai diversi soggetti pubblici. Per diretta conseguenza, anche le azioni di semplificazione sono caratterizzate, alla data attuale, da un'estrema frammentazione di iniziative.

L'assenza di un efficace coordinamento è, infatti, uno dei principali ostacoli all'implementazione delle politiche di semplificazione adottate in questi anni in Italia. Numerosi sono gli esempi che testimoniano come norme e principi volti a ridurre i carichi amministrativi sono rimasti improduttivi di effetti a causa della incapacità dei diversi livelli di governo di agire in maniera coerente ed uniforme. Questa criticità appare ancora più evidente se si considerano le difficoltà che le imprese riscontrano nell'ottenere servizi standardizzati da parte delle diverse Pubbliche Amministrazioni.

In questo senso, è un fatto positivo l'adozione annuale di un Agenda per la Semplificazione, cui si debbano attenere Stato, Regioni, Province autonome ed autonomie locali ed il lavoro di coordinamento del Tavolo interistituzionale che viene formato per la gestione di questa iniziativa. Tuttavia, si evidenzia come tali strumenti, peraltro già adottati nel passato senza particolari successi (si ricordi il Piano annuale per la semplificazione ed il Tavolo interistituzionale del 2007), non appaiono ben definiti nella composizione e nelle funzioni assegnate. Sarebbe, pertanto, opportuno integrare la disciplina individuando con maggiore precisione tali aspetti. **Si rileva l'assenza della formalizzazione di momenti di confronto con gli utenti oggetto della semplificazione, vale a dire le imprese e, più in generale, i cittadini.** In questo modo si priva, l'azione di definizione dell'Agenda, di informazioni preziose, in ordine agli effetti prodotti dalle norme sulle attività imprenditoriali e nella vita dei cittadini.

E', altresì, fortemente positiva "*... la previsione di rilevazione dei dati, nonché la trasmissione di informazione da parte dei Comuni verso altre amministrazioni pubbliche, autorità o istituzioni di controllo...*". Il giudizio positivo è rafforzato dal fatto che si tratta di un'iniziativa che cerca di superare l'attuale situazione di "incomunicabilità" tra banche dati diverse, organizzate dalle pubbliche amministrazioni nel corso degli anni passati, con intenti differenti e con sistemi organizzativi ristretti a specifici circuiti informativi. Un esempio è dato dal portale "Impresa in un giorno" e dalla situazione degli sportelli unici. In queste situazioni prevale l'impostazione localista, con grandi difficoltà per le attività imprenditoriali, naturalmente vocate a considerare in maniera ampia il mercato e sicuramente non ristretto ad uno specifico territorio. Anche le indagini effettuate da Unioncamere,

per conto del Ministero dello Sviluppo Economico e dal Politecnico di Milano, dimostrano come esista una forte frammentazione e le cosiddette “buone prassi”, basate sulla volontarietà, non producano l’effetto imitativo sperato.

## **Titolo II – Semplificazioni per i cittadini e per le imprese**

Tra le disposizioni proposte assumono particolare rilevanza, per il nostro mondo, le norme che riguardano le imprese e le semplificazioni di adempimenti fiscali.

### ***Semplificazioni per le imprese***

Gli articoli 11 e 12 intervengono su salute e sicurezza sul lavoro, materia cui le nostre imprese sono molto sensibili, ed in tal senso il disegno di legge indica due misure veramente minime di riduzione della documentazione e si evidenzia all’art. 11, comma 1, che non viene ricompresa la facoltà per il datore di lavoro di poter sottoporre a visita medica in lavoratore in caso di rientro da assenza superiore ai 60 giorni, e non solo per patologie collegate ai rischi professionali.

Già il Dl 21 giugno 2013, n. 69, ha raccolto solo parzialmente, e in alcuni casi rendendole inattuabili, le molte proposte di semplificazioni procedurali di cui le MPMI hanno necessità in questa materia, e che sono già da anni all’attenzione del confronto tra le parti sociali e i ministeri interessati.

Peraltro, nessuna delle semplificazioni che le MPMI richiedono da anni può, se attuata, incidere sui livelli di tutela dei lavoratori che, al contrario, possono trarre beneficio da uno sgravio delle procedure formali e documentali a vantaggio di quelle sostanziali misure di prevenzioni che il D.lgs. 81/2008 prevede.

L’attuale configurazione dell’articolazione degli adempimenti prevista dal D.lgs. 81/08 è cadenzata in relazione alla numerosità dei lavoratori presenti in azienda e non, invece, alla rischiosità specifica dell’attività economica. La conseguenza è che il datore di lavoro che pur operando in attività connotate da un basso rischio infortunistico dovrà assolvere a tutti gli adempimenti generali di sicurezza cui è sottoposta una attività con maggiore indice di infortuni, con un conseguente spropositato aggravio dei costi da sostenere per tutti gli adempimenti procedurali e amministrativi previsti. La soluzione sta nel riorientare e riorganizzare i livelli generali di tutela, associando a ciascuna attività economica

specifici standard di sicurezza graduati in relazione al rischio infortunistico peculiare di quell'attività.

In questa direzione già il decreto legge del “fare” nella sua stesura iniziale, prevedeva, rimandando ad apposito decreto, l'individuazione di settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi.

A tali imprese, in ragione della constatata limitata pericolosità delle attività svolte, e ferma restando la regola che l'attività sostanziale di valutazione dei rischi deve essere svolta e deve riguardare tutti i rischi presenti in azienda, veniva consentito di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi sulla base di modulistica semplificata.

In sede di conversione in legge, la formulazione, originariamente condivisibile, proposta dal Governo è stata appesantita e alterata dal suo contenuto iniziale ove è stato aggiunto il riferimento anche al “rischio di malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.

La disposizione ad oggi quindi entrata in vigore – legando la definizione degli indici infortunistici a parametri da individuare in relazione alle specificità delle singole aziende e relativi anche alle malattie professionali – estende oltre ogni ragionevolezza la possibilità di standardizzare le attività a basso rischio, limitando così la portata innovativa dell'iniziale disposto normativo e sicuramente darà adito a orientamenti diversificati in sede di controllo, ledendo ancora una volta, a danno delle imprese, il principio della certezza del diritto.

Un altro aspetto che richiede un intervento di semplificazione riguarda la formazione e l'informazione. Attualmente le ore di formazione minime riguardanti i soli settori di attività a rischio basso sono suddivisi in quattro ore dedicate alla “formazione generale” e quattro ore concernenti la “formazione specifica” sui rischi aziendali, per un totale di otto ore che corrispondono alla giornata lavorativa di un singolo dipendente. Tale monte ore, specie se legato a quella fase di percorso formativo che affronta gli aspetti generali, è eccessivo e spropositato per una attività con scarsa incidenza di rischi.

Non va dimenticato che a questa attività formativa vanno poi a sommarsi gli ulteriori corsi di formazione previsti per gli addetti antincendio e gestione delle emergenze, per i lavoratori designati per il primo soccorso, per i preposti, per i

dirigenti, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e per il datore di lavoro/Rspp. Si tratta, anche in questi casi, di un monte ore di dimensioni eccessive, anche in relazione ai costi sostenuti dal datore di lavoro che si vede costretto a sottrarre risorse e tempo alla normale realtà lavorativa aziendale, con ripercussioni negative anche in termini di competitività d'impresa.

Per quanto concerne le prestazioni lavorative di breve durata, le stesse sono sottoposte indistintamente a tutti gli obblighi di sicurezza previsti dal D.lgs. 81/08. Anche in questo caso, nel "decreto fare" come da sua formulazione originaria, il Governo aveva disposto il rimando ad uno specifico provvedimento volto alla individuazione di misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria applicabili alle prestazioni che implicino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative.

Ancora una volta, in sede di conversione, il contenuto del disposto normativo è stato totalmente vanificato e sostituito da una formulazione peggiorativa, a tratti incomprensibile e contrastante con ogni intento semplificativo ove viene previsto che le misure riguarderanno la mera semplificazione della documentazione "che dimostra l' adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di formazione e informazione previsti."

Non hanno trovato, inoltre, spazio in questo disegno di legge alcune semplificazioni importanti come quelle che potrebbero essere introdotte dalla definizione di un modello uniforme sul territorio nazionale di un libretto formativo che contenga le competenze in materia di SSL, acquisite dal lavoratore.

In materia di sorveglianza sanitaria la semplificazione documentale che dovrebbe essere presa in considerazione riguarda gli obblighi previsti all'art. 40 - Rapporti del medico competente con il servizio sanitario nazionale.

Le comunicazioni previste in questo articolo risultano, infatti, ridondanti in quanto il Medico competente e il datore di lavoro hanno già l'obbligo di comunicare l'insorgenza di malattie professionali e gli infortuni, così come previsto dallo stesso T.U..

Si fa presente che tali comunicazioni effettuate dai Medici competenti risultano avere dei costi rilevanti per le imprese, così come rilevato nell'analisi dei costi SSL.



Un'altra semplificazione significativa per le nostre imprese, che non ha ancora trovato attenzione, riguarda la richiesta di abrogazione delle disposizioni in merito alla c.d. "patente a punti" per le imprese edili; tale disposizione ha introdotto nell'ordinamento un adempimento esclusivamente documentale – a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi – con la previsione di notevoli costi di iscrizione e di gestione del sistema a carico di un settore, quello edile, già gravato da una crisi economica.

Non risulta, inoltre, essere stata effettuata dai Ministeri competenti alcuna valutazione dell'impatto burocratico della "patente" sulle micro e piccole imprese né, tanto meno, sulla collettività, né una comparazione con eventuali simili adempimenti di altri Paesi UE – od extra UE.

Crediamo inoltre che sarebbe utile introdurre una semplificazione relativa all'abrogazione della notifica agli organi di vigilanza dei nuovi insediamenti produttivi – oggi regolamentata dall'articolo 67 del D.lgs. n. 81/2008; evitando in tal modo la duplicazione di comunicazioni in capo al medesimo soggetto (il datore di lavoro).

Le comunicazioni di riferimento vengono infatti già effettuate secondo l'attuale disciplina ed in particolare attraverso la notifica preliminare prevista all'art. 99 del D.lgs. n. 81/2008 o attraverso la dichiarazione di inizio attività effettuata presso le Amministrazioni comunali. Il trasferimento delle informazioni tra Amministrazioni dovrebbe essere garantito in via informatica, senza ulteriori aggravii per l'impresa.

Il D.L. 21 giugno 2013 n. 69 ha inoltre modificato, in modo parzialmente semplificativo, la disposizione prevista all'articolo 71 in merito alle verifiche delle attrezzature di lavoro.

Crediamo sarebbe utile prevedere la possibilità che il datore di lavoro scelga di rivolgere la richiesta di verifica periodica, direttamente e indifferentemente, al soggetto pubblico o al soggetto privato abilitato, al fine di rendere efficiente il sistema delle verifiche delle attrezzature di lavoro e anche a non caricare di oneri inutili le imprese e gli stessi enti pubblici.

In un contesto di semplificazione, anche legislativa, è ormai inevitabile prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inserite

nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1939, oggi ampiamente superate dalla legislazione vigente.

L'articolo 13 (Tutor d'impresa) presenta, a parere delle associazioni di R.ETE. Imprese Italia, diverse incongruenze. Si attribuisce ad un soggetto pubblico, per sua natura caratterizzato da terzietà, compiti di consulenza e di assistenza imprenditoriale, al pari delle funzioni svolte attualmente da diversi soggetti che operano sul libero mercato quali consulenti d'impresa, commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali e, più in generale, una serie di professionisti. L'attribuzione di queste funzioni stride con quella di responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241 del 1990, che coincide con quella del "tutor", come previsto dal Ddl in questione. E, d'altro canto, questa osservazione è rafforzata dalle previsioni del Dl 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 Agosto 2008, n. 133), e dai successivi regolamenti di attuazione, in materia di accreditamento delle "Agenzie per le Imprese". Si ricorda come si tratti di soggetti privati autorizzati e sottoposti a vigilanza, istituiti per affiancare gli sportelli unici, nello svolgimento di compiti di carattere "pubblicistico". Alle "Agenzie per le imprese" vengono affidate, dalle norme ricordate, le funzioni di: *"...natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma d'impresa"*. Le stesse procedure di accreditamento, gestite dal MISE quale soggetto deputato a questo compito, sono state impostate sul principio della "terzietà", richiedendo ai soggetti privati, che hanno avanzato richiesta di accreditamento, la dimostrazione effettiva di questo requisito. Giova ricordare che sono state già autorizzate, alla data attuale, diverse "Agenzie per le Imprese", che si apprestano ad operare concretamente, anche a seguito di forti investimenti operati, per la gestione delle strutture organizzative create allo scopo. Sarebbe davvero sorprendente se la P.A. applicasse, per se stessa, un criterio diverso da quello richiesto ai soggetti potenzialmente autorizzati ad operare, in questo campo, da precise norme di legge. Circa la effettiva capacità, delle pubbliche amministrazioni locali, di fornire un servizio adeguato di consulenza è legittimo avanzare forti perplessità, soprattutto alla luce della

previsione contenuta nel comma 7 del Ddl. Infatti, appare del tutto evidente che i compiti di consulenza, affidati al “tutor” e previsti dal disegno di legge, necessitano di personale in possesso di professionalità specifiche, meglio se con il supporto di esperienza maturata nei diversi ambiti amministrativi, soprattutto con carattere di adempimento, cui sono sottoposte le imprese. L’avviamento di un’attività imprenditoriale necessita di valutazioni in campo previdenziale, ambientale, giuslavoristico, fiscale, assistenziale, del possesso di requisiti professionali o di particolari qualificazioni scolastiche. E tutto questo, solo per citare le principali voci dell’ambito amministrativo e non entrare sul terreno della valutazione aziendale, sinteticamente definita “*business plan*”. L’assieme di questi compiti può essere, perciò, svolto solo con una serie di figure professionali specializzate, difficilmente presenti nei diversi Comuni. La previsione dell’invarianza dei costi per l’attuazione del “tutor” (comma 7) esclude la possibilità di acquisirle all’esterno del novero dei dipendenti comunali. Anche per questa ragione R.ETE. Imprese Italia avanza forti dubbi sull’opportunità di mantenere, nel testo del provvedimento in esame, la previsione del “tutor” ed esprime perciò un parere negativo sull’utilità dell’intero articolo.

R.ETE. Imprese Italia esprime inoltre perplessità rispetto alla disposizione di cui al punto 2, lettera b, del c. 1 dell’art. 16 (Semplificazioni in materia di appalti), che introdurrebbe un nuovo comma 3 *ter* nell’art. 33 (Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza) del codice contratti pubblici; ci pare infatti che la possibilità di affidare la funzione di gestire l’affidamento di concessioni o contratti di partenariato al «provveditorato interregionale per le opere pubbliche ovvero all’amministrazione regionale» non fornisca necessariamente, nemmeno sul piano tecnico, le stesse garanzie che possono derivare dall’adesione della stazione appaltante ad un soggetto specializzato come una centrale di committenza.

Sarebbe necessario, semmai, intervenire, in relazione al suddetto articolo 33, sul comma 3 *bis*. Si deve rilevare infatti come la recente disposizione introdotta da tale comma abbia fatto emergere difficoltà, per le amministrazioni e per le imprese, nella misura in cui obbliga, di fatto, le amministrazioni più piccole a ricorrere al mercato elettronico anche per acquisti di valore marginale e nel caso di particolari

servizi. Talvolta, infatti, attraverso tali strumenti, che operano su ambiti vasti, se non nazionalmente, non è possibile reperire soggetti che siano in grado di garantire l'espletamento della fornitura o del servizio nei termini necessari per l'amministrazione appaltante (si pensi, ad esempio, al servizio di rimozione della neve per taluni comuni di montagna). Occorrerebbe pertanto, a nostro parere, rendere non cogenti gli obblighi indicati nel comma 3 *bis*, almeno allorquando lo specifico servizio o fornitura richiesti non siano ordinariamente trattati sul mercato elettronico o dalle centrali di committenza; queste semmai (ma occorrerebbe verificarne la concreta disponibilità, che non sempre sussiste) potrebbero essere utilizzate solo per mandare in gara quanto specificamente interessa all'ente appaltante, spesso legato al territorio.

### ***Semplificazioni in materia fiscale***

R.ETE. Imprese Italia ritiene che le semplificazioni, in materia fiscale, previste dal provvedimento in esame vadano nella direzione giusta, in quanto possono creare alleggerimenti negli oneri amministrativi; tuttavia, le stesse non possono sicuramente soddisfare, da sole, la sempre più impellente necessità di semplificazione che il sistema delle imprese manifesta ormai da tempo.

E', infatti, indubitabile che il sistema fiscale è giunto ad un livello di complicazione tale per cui, stanti le attuali discipline dei diversi tributi, la mole di informazioni da trattare e trasmettere ha ormai raggiunto un livello talmente elevato che realizzare una vera semplificazione, senza mettere mano all'impianto generale del sistema, appare una «missione impossibile».

R.ETE. Imprese Italia, infatti, ritiene che per realizzare una reale semplificazione occorra ridefinire dalle fondamenta il sistema fiscale, se del caso ampliando l'ambito della delega fiscale in corso di approvazione, al fine di raggiungere un nuovo equilibrio in grado di coniugare semplificazione ed equità.

Pertanto, al fine di rendere veramente efficace la strategia di scambio di informazioni, nonché per rendere questo nuovo disegno coerente con la riforma dei regimi contabili prevista dal Ddl di riforma fiscale, occorre attendere l'attuazione della riforma fiscale e prevedere, quindi, delle indispensabili e coerenti modifiche normative ai regimi contabili e alla determinazione delle imposte.

Va rammentato che se gli adempimenti richiedono un numero di informazioni rilevante ed il costo è rappresentato dal recupero delle informazioni da estrarre, le modificazioni occasionali di singoli adempimenti, che pure possono dare un contributo nel segno della semplificazione, non possono, però, modificare in valore assoluto i costi degli adempimenti.

Va aggiunto, inoltre, che in questi ultimi anni gli adempimenti che prevedono trasmissioni periodiche di dati all'Agenzia delle Entrate, finalizzati alla lotta all'evasione fiscale, sono cresciuti enormemente.

Dal 2008 ad oggi contiamo ben 10 nuovi adempimenti o comunicazione di dati:

- 1) comunicazioni dei rapporti con imprese residenti in Paesi individuati nella c.d. *black list*;
- 2) novità sugli elenchi intra-UE nei servizi intracomunitari;
- 3) richiesta di autorizzazione per poter essere iscritti nell'elenco di coloro ammessi ad effettuare operazioni intracomunitarie (elenco Vies);
- 4) limitazioni alla compensazione per ruoli superiori a 1.500 euro;
- 5) limiti alle compensazioni di crediti Iva per importi superiori a 10/15 mila euro;
- 6) comunicazioni delle operazioni Iva (c.d. spesometro);
- 7) comunicazione dei contratti di *leasing* e noleggio;
- 8) comunicazione dei beni dati in godimento ai soci;
- 9) allargamento del test di non operatività alle imprese in perdita sistemica;
- 10) autocertificazione o asseverazione del corretto versamento delle ritenute IRPEF dei dipendenti utilizzati per l'appalto.

Tutti questi adempimenti, nei fatti, rappresentano un ribaltamento di oneri impropri relativi ai controlli sulle imprese che la P.A. dovrebbe operare in maniera diretta. R.ETE Imprese Italia ritiene che – al fine di evitare che tali oneri, in linea di principio a carico dell'Amministrazione statale, ricadano sempre su cittadini e imprese – si debba procedere ad una verifica periodica dell'efficienza ed efficacia di ogni adempimento in termini di recupero d'evasione.

R.ETE. Imprese Italia ritiene, inoltre, che proprio al fine evitare il continuo proliferare di adempimenti, sia necessario prevedere un credito d'imposta finalizzato a compensare gli oneri che le imprese devono sostenere per adempimenti prettamente utilizzati per finalità di controllo.

Premesso quanto sopra ed entrando nel merito delle singole semplificazioni proposte, R.ETE. Imprese Italia ritiene sia importante:

- 1) ridurre i tempi necessari per entrare in possesso dei rimborsi in conto fiscale, nonché per l'immediata liquidazione degli interessi;
- 2) spostare sugli esportatori abituali, che beneficiano della non corresponsione dell'IVA in relazione agli acquisti effettuati, l'onere di comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento consegnate ai propri fornitori;
- 3) spostare nelle dichiarazioni annuali la comunicazione di opzioni riguardanti i diversi regimi d'imposizione applicabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
- 4) aumentare a 1.000 euro la franchigia oltre la quale occorre comunicare le operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi inclusi nella "*black list*" come pure procedere ad un'unica comunicazione annuale dei dati in luogo di quelle mensili o trimestrali oggi previste.

R.ETE. Imprese Italia, al contrario, ritiene che non sia sufficiente la decisione di ridurre da 30 a 15 giorni il periodo entro cui i contribuenti che iniziano l'attività ovvero chiedono di effettuare operazioni intracomunitarie, non possano effettuare le predette operazioni intracomunitarie. Ritiene, infatti, che la possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie non debba trovare alcuno ostacolo di carattere temporale. La ripresa economica sarà strettamente legata all'andamento della domanda estera, pertanto le imprese devono tornare ad essere iscritte nell'elenco VIES (elenco delle imprese che possono effettuare operazioni intracomunitarie), nello stesso giorno in cui richiedono l'autorizzazione all'effettuazione di operazioni con gli altri Paesi UE salvo l'applicazione di eventuali sanzioni a seguito dei controlli successivamente eseguiti.